



***Approvazione della comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti ad una delle reti d'impresa di cui all'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (mod. RETI).***

### **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

#### **Dispone:**

1. *Approvazione della comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti ad una delle reti d'impresa di cui all'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (mod. RETI).*

1.1 E' approvata la comunicazione (mod. RETI) contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti ad una delle reti d'impresa di cui all'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, unitamente alle relative istruzioni.

1.2 La comunicazione di cui al punto 1.1 deve essere utilizzata dalle imprese che intendono accedere all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1.3 La comunicazione di cui al punto 1.1 è composta dal frontespizio, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali e i dati identificativi del soggetto richiedente, e dal quadro A contenente l'ammontare della quota di utili e il relativo risparmio d'imposta.

## *2. Reperibilità della comunicazione.*

2.1 La comunicazione di cui al punto 1.1 è resa disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

2.2 La comunicazione può essere, altresì, prelevata da altri siti internet, a condizione che la stessa sia conforme, per struttura e sequenza, a quella approvata con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stata prelevata, nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3 La comunicazione può essere riprodotta con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

2.4 E' consentita la stampa della comunicazione nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

## *3. Modalità e termini di presentazione della comunicazione.*

3.1 La comunicazione di cui al punto 1.1 è presentata all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3.2 La comunicazione, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentata dal 2 maggio al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 relativamente ai periodi d'imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012.

3.3 La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "AGEVOLAZIONERETI", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) a partire dal 20 aprile 2011.

3.4 E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 3.3 nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.

3.5 Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della comunicazione di cui al punto 1.1.

#### *4. Criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione.*

4.1 L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto, determina la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante.

4.2 La percentuale di cui al punto 4.1 è comunicata mediante successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

## **Motivazioni**

L'articolo 42, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute, ai sensi dei commi da 2-bis a 2-septies del citato articolo 42, competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, l'agevolazione prevede la sospensione d'imposta della quota degli utili dell'esercizio destinata dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Secondo quanto previsto dal comma 2-quater, la quota degli utili accantonati in apposita riserva concorre a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio ovvero viene meno l'adesione al contratto di rete.

L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

L'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.

Ai sensi del comma 2-sexies dell'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo delle somme stanziato, è emanato il presente provvedimento, con il quale è approvata la comunicazione (mod. RETI) contenente l'indicazione del risparmio d'imposta, da presentare esclusivamente in via telematica.

Con riferimento alle procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato "AGEVOLAZIONERETI", che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) a partire dal 20 aprile 2011.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

#### **Riferimenti normativi**

##### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

##### *Disciplina normativa di riferimento*

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministro delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni;

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 14 aprile 2011

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
Attilio Befera

## COMUNICAZIONE CONTENENTE I DATI PER LA FRUIZIONE DEI VANTAGGI FISCALI PER LE IMPRESE APPARTENENTI ALLE RETI D'IMPRESA

Art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

<b>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003</b>	<b>Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.</b>
<b>Finalità del trattamento</b>	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione nonché per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.</p> <p>I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.</p>
<b>Dati personali</b>	<p>I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Non è obbligatoria la compilazione del riquadro relativo al nominativo del referente incaricato a fornire chiarimenti o ulteriori informazioni.</p> <p>Anche l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.</p>
<b>Modalità del trattamento</b>	<p>La comunicazione, contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti ad una delle reti d'impresa di cui all'art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è presentata all'Agenzia, esclusivamente in via telematica: direttamente, tramite una società del gruppo o tramite un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nell'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;</li> <li>• con dati in possesso di altri organismi.</li> </ul>
<b>Titolari del trattamento</b>	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili;</li> <li>• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.</li> </ul>
<b>Responsabili del trattamento</b>	<p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.</p>
<b>Diritti dell'interessato</b>	<p>Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 – 00187 Roma;</li> <li>• Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.</li> </ul>
<b>Consenso</b>	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.</p> <p><b>La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.</b></p>

## COMUNICAZIONE CONTENENTE I DATI PER LA FRUIZIONE DEI VANTAGGI FISCALI PER LE IMPRESE APPARTENENTI ALLE RETI D'IMPRESA

Art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

<b>DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE</b>	Codice Fiscale dell'impresa richiedente		Periodo d'imposta in corso al 31/12/	
<b>Persone fisiche</b>	Cognome	Nome		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)
<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>	Denominazione o ragione sociale			Natura giuridica
<b>DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE</b>	Codice fiscale del firmatario	Codice carica	Codice fiscale società	
	Cognome	Nome		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)
<b>REFERENTE DA CONTATTARE</b>	Cognome		Nome	
<b>RECAPITI</b>	Telefono	Cellulare	Fax	Indirizzo di posta elettronica
<b>RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE</b>	L'impresa dichiara di voler rinunciare totalmente all'agevolazione relativa alla comunicazione già presentata <input type="checkbox"/>			
<b>DICHIARAZIONE</b>	Il sottoscritto, in qualità di titolare ovvero rappresentante legale dell'impresa, sotto la propria responsabilità, <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> di fruire dell'agevolazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con la sottoscrizione della comunicazione si elegge domicilio presso l'intermediario di cui ci si avvale per la trasmissione telematica ai fini di ogni avviso inerente la presente comunicazione e si dichiara di aver preso conoscenza della "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003".			
<b>SOTTOSCRIZIONE</b>				FIRMA
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario			
<b>Riservato all'intermediario</b>	Data dell'impegno	giorno	mese	anno
<b>QUADRO A</b>	Quota utili		Risparmio d'imposta	
	1		2	
		,00		,00



## COMUNICAZIONE CONTENENTE I DATI PER LA FRUIZIONE DEI VANTAGGI FISCALI PER LE IMPRESE APPARTENENTI ALLE RETI D'IMPRESA

Art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### Premessa

L'articolo 42, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi da 2-bis a 2-septies del citato articolo 42 competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, l'agevolazione prevede la sospensione d'imposta di una quota degli utili dell'esercizio destinata dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Secondo quanto previsto dal comma 2-quater, la quota degli utili accantonati in apposita riserva concorre a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio ovvero viene meno l'adesione al contratto di rete.

L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

L'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.

Si precisa che il programma comune di rete deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti.

#### Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata dalle imprese appartenenti ad una delle reti d'impresa che intendono beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 2-quater dell'articolo 42 del citato decreto legge.

Nell'ipotesi di imprese che attribuiscono il reddito per trasparenza ai propri soci o associati o collaboratori dell'impresa familiare, la comunicazione va presentata dalle predette imprese anche se il risparmio d'imposta non è da queste realizzato.

Analogamente, in caso di opzione per il consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, la presente comunicazione va presentata dalle singole società partecipanti anche se il risparmio d'imposta è realizzato dalla consolidante per il gruppo.

#### Reperibilità della comunicazione

Il modello da utilizzare per la redazione della comunicazione è reperibile in formato elettronico sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), dal quale può essere prelevato gratuitamente. Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.

È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la intelligibilità del modello nel tempo.

## Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello **dal 2 al 23 maggio 2011, 2012 e 2013**, relativamente ai periodi d'imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere eseguita:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esso contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione.

L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato, unitamente ad una copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione. Si ricorda che la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione della comunicazione a conferma dei dati ivi indicati.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato **"AGEVOLAZIONERETI"**, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) a partire dal **20 aprile 2011**.

## Compilazione della comunicazione

La comunicazione è composta dal:

- frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali ed i dati identificativi dell'impresa richiedente, nonché la sottoscrizione della comunicazione da parte della stessa;
- quadro A, contenente i dati relativi all'ammontare della quota degli utili dell'esercizio destinati al fondo patrimoniale comune o all'affare ed al risparmio d'imposta teorico che ne deriva.

Gli importi da indicare nella comunicazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56); per difetto, se inferiore a detto limite (es.: 55,49 diventa 55).

## FRONTESPIZIO

**ATTENZIONE:** ogni impresa deve presentare un'unica comunicazione per ciascun periodo d'imposta. Se la medesima impresa presenta più comunicazioni riferite al medesimo periodo d'imposta, sarà ritenuta valida esclusivamente l'ultima trasmessa nei termini. Decorso il termine ultimo di presentazione della comunicazione saranno prese in esame soltanto quelle contenenti le rinunce totali o parziali; sono da considerarsi rinunce parziali quelle comunicazioni riportanti un risparmio d'imposta inferiore a quello indicato nell'ultima comunicazione validamente presentata.

### Codice fiscale

Deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa richiedente.

### Periodo d'imposta

Va indicato il periodo d'imposta agevolabile in corso al 31 dicembre 2010, 2011 o 2012 al quale si riferisce la presente comunicazione.

Si precisa che la comunicazione riguardante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 va presentata dal 2 al 23 maggio 2011; la comunicazione riguardante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 va presentata dal 2 al 23 maggio 2012 e la comunicazione riguardante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 va presentata dal 2 al 23 maggio 2013.

### Dati relativi alle persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

### **Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche**

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, vanno indicate la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. Si precisa che la denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma abbreviata (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice).

Il codice corrispondente alla "natura giuridica" dell'impresa richiedente, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della comunicazione e pubblicati sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

### **Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione**

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale dell'impresa richiedente, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che sottoscrive la comunicazione e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale dell'impresa richiedente sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.

Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della comunicazione e pubblicati sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

### **Referente da contattare**

Possono essere indicati il cognome e il nome del referente incaricato a fornire chiarimenti o ulteriori informazioni. Si segnala che la compilazione del riquadro non è obbligatoria.

### **Recapiti**

Vanno indicati i recapiti telefonici nonché l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa richiedente.

Si evidenzia che l'indicazione dei dati previsti nel riquadro non è obbligatoria.

Indicando il numero di telefono, di cellulare, di fax e l'indirizzo di posta elettronica, l'impresa potrà essere contattata dall'Agenzia delle entrate per eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai dati esposti nella comunicazione.

### **Rinuncia all'agevolazione**

Nell'ipotesi in cui l'impresa per qualsiasi motivo intenda annullare totalmente gli effetti di una comunicazione precedentemente inviata deve presentare apposita rinuncia, utilizzando il presente modello, nel quale deve compilare solamente il frontespizio (il quadro A non va compilato), barrando l'apposita casella.

Si evidenzia che, in caso di rinuncia totale, il soggetto perde ogni diritto derivante dalla comunicazione precedentemente inviata.

**ATTENZIONE:** nell'ipotesi in cui l'impresa per qualsiasi motivo intenda rinunciare parzialmente all'agevolazione indicata in una comunicazione precedentemente inviata deve presentare una nuova comunicazione che sostituisce quella precedentemente inviata. In tal caso, deve essere compilato sia il frontespizio sia il quadro A.

### **Impegno alla presentazione telematica**

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della comunicazione".

---

## **QUADRO A**

Nel presente quadro va indicato l'ammontare della quota di utili ed il relativo risparmio d'imposta.

Nella **colonna 1** va indicato l'importo corrispondente alla quota degli utili accantonati destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all'affare relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, 2011 o 2012.

Nella **colonna 2** va indicato il risparmio d'imposta complessivo corrispondente alla quota degli utili di cui alla colonna 1, relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, 2011 o 2012.